

Protocollo d'intesa relativo all'installazione di ripetitori di piccole dimensioni e a bassa potenza, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Delibera del Consiglio Federale Seduta del 20 ottobre 2012 - DOC. N. 22/12





Protocollo d'intesa relativo all'installazione di ripetitori di piccole dimensioni e a bassa potenza, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Delibera del Consiglio Federale Seduta del 20 ottobre 2012 - DOC. N. 22/12

Informazioni legali

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), le Agenzie Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (APPA) e le persone che agiscono per loro conto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo rapporto.

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma www.isprambiente.gov.it

ISPRA, Rapporti 97/2013 ISBN 978-88-448-0630-9

Riproduzione autorizzata citando la fonte

Elaborazione grafica ISPRA

Grafica di copertina: Franco Iozzoli *Foto di copertina:* Paolo Orlandi

Coordinamento editoriale:

Daria Mazzella ISPRA – Settore Editoria

Novembre 2013

Autori

Salvatore Curcuruto	(ISPRA)
Claudio Baratta	(ISPRA)
Maria Logorelli	(ISPRA)

Ringraziamenti

Sistema Agenziale ARPA/APPA, Telecom Italia S.p.A.

Protocollo di intesa relativo all'installazione di Ripetitori di piccole dimensioni e a bassa potenza, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n.111.

TRA

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominato ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale Dott. Stefano Laporta, nato a Lecce il 28/06/1967, domiciliato per la carica presso la sede dell'ISPRA in Via V. Brancati, 48 – Roma

 \mathbf{E}

Telecom Italia S.p.A (di seguito denominata Telecom), con Sede Legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2 e Direzione Generale, Sede Secondaria, in Roma, Corso d'Italia n. 41, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, iscrizione al Registro A.E.E. IT 08020000000799, agli effetti del presente atto rappresentata dal Dott. Franco Rosario Brescia, nato a San Costantino Albanese, provincia di Potenza, il 05/08/1961, in qualità di Responsabile della funzione Public & Regulatory Affairs.

PREMESSO

- che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi

- Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono soppressi;
- che, con il decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/2010;
- che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/10/2010, è stato nominato il Presidente dell'ISPRA;
- che, con il decreto GAB-DEC-2010-152 del 5/08/2010 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato nominato il Consiglio di Amministrazione;
- che, con la Deliberazione n. 02/CA del 18/10/2010, il Dr. Stefano Laporta è stato nominato Direttore Generale;
- che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito ISPRA), come definito dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- che l'ISPRA è vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- che l'ISPRA, in materia di campi elettromagnetici, svolge attività di monitoraggio e controllo a supporto delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (nel seguito: ARPA e APPA);
- che le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della Legge 22 febbraio 2001 n. 36 (nel seguito: Legge Quadro sui Campi Elettromagnetici) utilizzano le strutture delle ARPA;

- che le ARPA svolgono, ai sensi dell'art. 14 della Legge Quadro sui campi elettromagnetici, le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti che costituiscono fonte di emissione elettromagnetica e all'uopo possono richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento di tali funzioni;
- che ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (nel seguito: Codice delle Comunicazioni Elettroniche) le infrastrutture di comunicazione elettronica sono opere di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'art. 86 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche le infrastrutture di comunicazione elettronica sono opere di urbanizzazione primaria;
- che l'art. 35, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111 dispone che: "Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto" (nel seguito: art. 35);
- che, nelle Regioni a Statuto Speciale, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche è applicabile secondo i limiti e le modalità di cui all'art. 5, comma 4, dello stesso Codice;
- che l'iter semplificato per l'installazione dei ripetitori oggetto del presente Protocollo è compatibile sia con la legislazione vigente nelle province autonome di Trento e Bolzano che con le restanti normative regionali in uso;

CONSIDERATO CHE

• TELECOM è titolare, tra l'altro, di Autorizzazione Generale, già Licenza individuale, per la prestazione del servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico in tecnica GSM,

- rilasciata con Delibera AGCom n. 127/01/CONS, modificata ed integrata con Determina direttoriale dell'8 novembre 2007 ai sensi della Delibera 415/07/CONS, per la prestazione di servizi integrati fisso-mobile;
- Telecom è altresì titolare di Autorizzazione Generale, già Licenza individuale, per il servizio pubblico di comunicazioni mobili di terza generazione UMTS, rilasciata con Delibera AGCom n. 5/01/CONS, modificata con Determina direttoriale dell'8 novembre 2007 ai sensi della Delibera n. 415/07/CONS, per la prestazione di servizi integrati fisso-mobile, nonché ulteriormente integrata dal Provvedimento del 9 settembre 2009 di attribuzione dei diritti d'uso di 2x5 MHz nella banda a 2100 MHz su base nazionale;
- le suddette autorizzazioni conferiscono a Telecom titolo all'installazione delle infrastrutture necessarie all'espletamento del servizio oggetto delle autorizzazioni medesime;
- il segnale 3G penetra con maggiore difficoltà all'interno degli edifici rispetto al segnale 2G;
- Telecom intende rispondere alle crescenti richieste di miglioramento di copertura indoor del segnale UMTS da parte di Clienti Azienda, particolarmente interessati a disporre di un servizio mobile voce-dati indoor non limitato da zone d'ombra del segnale attraverso l'installazione di mini ripetitori di terza generazione nelle sedi Cliente;
- tali apparati sono in grado di prendere il segnale 3G presente in punti coperti (in ambiente outdoor o in prossimità di porte e finestre) e di rilanciarlo in aree indoor inizialmente non coperte, generando un sensibile miglioramento della copertura cellulare;
- a tal fine, Telecom ha al momento selezionato due prodotti appartenenti alla tipologia Minirepeater UMTS che erogano analoga prestazione ma prevedono procedure installative differenziate. Ciò al fine di poter soddisfare possibili e diverse esigenze del Cliente richiedente relativamente alla collocazione degli apparati;
- entrambi i prodotti debitamente descritti nel prosieguo hanno:
 - una potenza complessiva che non supera 0,3 watt;
 - una dimensione estremamente ridotta, paragonabile a quella dei prodotti da tavolo (il più grande dei due ripetitori ha infatti dimensione di 21 cm x 14,5 cm x 14 cm);
- sotto il profilo radioprotezionistico le modalità di installazione saranno definite da Telecom in modo tale da escludere esposizioni non a norma. Tali modalità (debitamente descritte nell'Allegato 2 alla Comunicazione di Attivazione Unica a carattere nazionale allegata al presente Protocollo) saranno cogenti tanto per le installazioni realizzate da Telecom mediante

- propri tecnici che per quelle curate da installatori terzi certificati da Telecom o effettuate dall'Azienda Cliente;
- nella maggioranza dei casi l'installazione degli apparati in questione si esaurisce totalmente in ambito indoor e non comporta nessun intervento in spazi outdoor. Solo in rare eccezioni, in cui la ricezione esterna/interna del segnale si rileva essere troppo bassa, è necessaria la collocazione in outdoor di una antenna di piccolissime dimensioni (10 cm x 8,5 cm x 2 cm);
- tali apparati di rete mobile rimangono nella proprietà esclusiva di Telecom e sono forniti in noleggio al cliente che sottoscrive l'offerta;
- Telecom intende provvedere all'installazione degli apparati nel pieno rispetto delle procedure autorizzatorie previste dalle normative vigenti;
- l'art. 35, comma 4 del Decreto-Legge n. 98 del 6 luglio 2011, recante "Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, dispone che "al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, 259, nonché le procedure per le installazione di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all'Ente locale e all'Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto";
- i ripetitori che Telecom installerà per migliorare la copertura in ambienti indoor di clienti
 Azienda presenti sul territorio nazionale soddisfano i requisiti radioelettrici di applicazione del
 regime di comunicazione di attivazione all'Organismo competente ad effettuare i controlli di cui
 alla surrichiamata norma;
- sotto il profilo sanitario la comunicazione di attivazione è finalizzata ad appurare che le caratteristiche radioelettriche ed installative dei ripetitori siano tali da assicurare esposizioni elettromagnetiche entro i limiti stabiliti dalla Legge;
- le installazioni in parola interesseranno l'intero territorio nazionale per cui Telecom si troverebbe nella condizione di presentazione un numero indeterminato di comunicazioni di

- attivazione per i suddetti profili sanitari, contenenti ogni volta le stesse informazioni tecniche in quanto sempre riferite alle medesime tipologie di mini ripetitori;
- stante quanto sopra, fermo restando gli ulteriori obblighi derivanti da leggi nazionali o regionali, ove applicabili, Telecom ha richiesto all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di seguito ISPRA –, in qualità di Ente nazionale per la tutela ambientale integrato col sistema delle Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (ARPA) individuate come Organismi di controllo sanitario e ambientale ai sensi dell'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, di farsi destinatario di una Comunicazione di Attivazione Unica a carattere nazionale, corredata dalle informazioni e dai dati radioelettrici idonei a consentire ad ISPRA medesima, e di conseguenza alle ARPA/APPA, di verificare che gli apparati e le installazioni eseguite escludano esposizioni e volumi di rispetto non a norma;
- ISPRA, al fine di valutare la richiesta di Telecom, ha effettuato opportuno confronto con le ARPA e le APPA;
- in ogni caso le ARPA/APPA dovranno essere poste da Telecom nella condizione di conoscere l'ubicazione delle installazioni, al fine di poter effettuare tutti i controlli e le verifiche in loco che riterranno necessarie;
- Telecom invierà ad ISPRA i dati aggiornati sulle installazioni effettuate secondo le specifiche e con le modalità concordate con ISPRA e descritte nella Comunicazione di Attivazione Unica allegata al presente Protocollo, al fine di consentire ad ISPRA la costituzione di una banca dati accessibile alle ARPA/APPA per il reperimento delle informazioni necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni di controllo;
- ISPRA ha acconsentito alla richiesta di Telecom;
- ISPRA ha effettuato test di laboratorio sui ripetitori oggetto della Comunicazione di Attivazione Unica ai fini della caratterizzazione spaziale dell'emissione elettromagnetica degli stessi;
- Telecom, anche in funzione degli sviluppi tecnologici e delle esigenze di mercato, potrà inserire
 in gamma ulteriori tipologie di mini ripetitori, dandone contestuale comunicazione ad ISPRA e
 consentendo all'Istituto di effettuare la relativa caratterizzazione elettromagnetica degli
 apparati;
- la Comunicazione di Attivazione Unica (con i relativi allegati) e la documentazione attestante la caratterizzazione elettromagnetica degli apparati redatta da ISPRA costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, di cui in premessa, viene condivisa la Comunicazione di Attivazione Unica per l'installazione di Ripetitori di piccole dimensioni e a bassa potenza allegata al presente Protocollo di intesa.

ART. 3

(Pubblicità e applicazione)

- 3.1 Le parti si impegneranno a dare adeguata pubblicità al presente Protocollo.
- 3.2 Per semplificare l'applicazione del presente Protocollo le Parti convengono che l'invio delle comunicazioni tra le Parti potrà essere effettuato anche tramite l'utilizzo della posta elettronica e/o della Posta Elettronica Certificata (PEC).

ART. 4

(Durata del Protocollo)

Il presente Protocollo ha durata di anni due (2) decorrenti dalla data di sottoscrizione e ad ogni scadenza si intenderà tacitamente rinnovato per anni uno (1) in assenza di specifica comunicazione di recesso da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 30 giorni prima della data di scadenza.

ART. 5

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni tra i sottoscrittori del presente Protocollo di intesa andranno indirizzate a:

• per ISPRA:

ing. Salvatore Curcuruto

Via Vitaliano Brancati, 48

00144 Roma

salvatore.curcuruto@isprambiente.it

tel. 0650072356

per Telecom:

Dott. Paolo Aureli

Via di Val Cannuta 182

00166 Roma

paolo.aureli@telecomitalia.it

0636888720 - 3356122288

Roma, 27 novembre 2012

ISPRA

TELECOM ITALIA S.p.A